



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali
Divisione II "Comunicazioni elettroniche ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni"

IL DIRIGENTE

322880/TAR

VISTI la legge e il regolamento di contabilità generale dello Stato;

VISTA la legge n. 249 del 31 luglio 1997, recante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, per l'adeguamento delle strutture di Governo;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 93 del 19 giugno 2019 "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico", pubblicato in G. U. s.g. n. 195 del 21 agosto 2019;

VISTO che ai sensi dell'art. 32 dell'allegato 25 al medesimo codice, le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esentate dal pagamento dei contributi relativamente ai servizi socio-sanitari e di protezione civile;

VISTO il DPCM 13 luglio 2021 reg. Corte dei Conti il 30 luglio 2021 al n. 745;

VISTO il diritto individuale d'uso delle frequenze conferito a CO.P.A.S.S. COOPERATIVA PUBBLICHE ASSISTENZE SOCCORSO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA - ONLUS, codice fiscale 04301090488, con sede in FIRENZE - VIA PIO FEDI, 46/48 con determina dirigenziale del 05/04/2019, scaduta il 31/12/2019;

VISTA la domanda, corredata dal progetto tecnico con la quale CO.P.A.S.S. COOPERATIVA PUBBLICHE ASSISTENZE SOCCORSO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA - ONLUS, ha chiesto il rinnovo e la ristrutturazione del diritto d'uso di frequenze, ai sensi dell'art. 107, comma 2 codice delle comunicazioni elettroniche della concessione in argomento;

VISTO che CO.P.A.S.S. COOPERATIVA PUBBLICHE ASSISTENZE SOCCORSO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA - ONLUS ha dichiarato, ai sensi dell'art. 32, comma 11 dell'allegato 25 al Codice delle comunicazioni elettroniche, di aver titolo alla riduzione del 100% - COMMA 5) del contributo per l'utilizzo delle frequenze prevista per l'espletamento di ONLUS - SERVIZI SANITARI del citato art. 32;

VISTE le n.111 schede tecniche, prodotte in data 01/09/2021, descrittive delle caratteristiche che deve assumere l'impianto e l'esercizio del radiocollegamento secondo le caratteristiche tecniche e la consistenza di cui all'art. 2 del dispositivo della presente determinazione;

RICONOSCIUTA l'opportunità, di accordare il presente provvedimento di rinnovo ora per allora;

D E T E R M I N A

Art. 1 - A CO.P.A.S.S. COOPERATIVA PUBBLICHE ASSISTENZE SOCCORSO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA - ONLUS, codice fiscale 04301090488, con sede in FIRENZE - VIA PIO FEDI, 46/48,

è conferito, ora per allora, il diritto individuale d'uso, non in esclusiva delle frequenze per l'impianto e l'esercizio del radiocollegamento, di cui alla determinazione dirigenziale del 05/04/2019, a **decorrere dal 01/01/2020, scadenza il 31/12/2029.**

Art. 2 - È accordata altresì la ristrutturazione del diritto individuale d'uso delle frequenze con le seguenti:

- a) **Consistenza** di cui alle schede tecniche allegate
- b) **caratteristiche tecniche** secondo i parametri di cui all'art. 9 dell'allegato 25 al codice delle comunicazioni elettroniche nelle premesse citate riportate nelle schede tecniche allegate, che fanno parte integrante del presente provvedimento.

La ristrutturazione **decorre dal 01/10/2021 e scadrà il 31/12/2029** ed è regolata dalle disposizioni vigenti in materia di comunicazioni elettroniche.

Art. 3 - Ai sensi dell'art. 32 dell'allegato 25 al Codice suddetto, CO.P.A.S.S. COOPERATIVA PUBBLICHE ASSISTENZE SOCCORSO SOCIO SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA - ONLUS è esentata dal pagamento dei contributi.

Art.4 - L'autorizzazione generale, conseguita contestualmente al conferimento del diritto d'uso di frequenze, può essere ceduta a terzi, anche parzialmente, in conformità a quanto previsto dall'art. 107, comma 16 del codice delle comunicazioni elettroniche.

Art.5 - In merito alle comunicazioni di cui all'art. 107, comma 14, del codice concernenti, in particolare, le caratteristiche tecniche e la consistenza del radiocollegamento, il Ministero provvede nel termine di sei settimane.

Art.6 - Allo scopo di conseguire una efficace ed ottimale utilizzazione dello spettro radio è in facoltà del Ministero:

- di sostituire con altre le frequenze in precedenza assegnate;
- di richiedere modifiche della configurazione del radiocollegamento e la sostituzione degli apparati;
- di ridurre la risorsa di spettro radio ove la risorsa stessa risulti eccessiva rispetto alle esigenze ovvero non impiegata in tutto o in parte.

Art.7 - La domanda di rinnovo del conferimento del diritto individuale d'uso delle frequenze va prodotta, unitamente alla dichiarazione di cui al ripetuto art. 107 del codice inerente la prosecuzione dell'attività, con 60 giorni di anticipo rispetto alla scadenza di cui all'art. 2. La rinuncia al diritto individuale d'uso delle frequenze va effettuata entro il 30 novembre di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art.8 - L'impianto e l'esercizio del radiocollegamento è in ogni caso soggetto alle disposizioni dettate dalla normativa in materia di comunicazione elettronica ad uso privato.

Art.9 - L'autorizzato, sulla base degli articoli 104 e 107 -commi 1 e 15- del codice, è tenuto a conservare ed esporre nei locali della sede principale di esercizio del collegamento copia della presente determinazione.

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Donatella PROTO)

"Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. N. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche "

